

DELIBERA N. 359/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
NEI CONFRONTI DI ██████████ PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9
AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

CONT. 28/24/DSDI – PROC. 65/BL

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”*;

VISTO il decreto legislativo 12 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito anche *“Decreto sul commercio elettronico”*;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 ed in particolare la lettera f) nella quale viene evidenziato che *“in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d'azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall'applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell'Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali”* e la lettera h) in cui si afferma che *“la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d'azzardo costituisce un'attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d'interesse generale prevalente”*;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche *“decreto dignità”*);

VISTO, in particolare, l'art. 9, comma 1, del Decreto dignità, il quale sancisce che *“Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”*;

VISTO, altresì, l'art. 9, comma 2, del Decreto dignità, ai sensi del quale *“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012,*

n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000".

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante *"Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96"*;

VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"* (di seguito, *"Regolamento"*), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1, in calce al Regolamento stesso recante *"Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori"*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* (di seguito cd. *"Linee Guida Regolamento Sanzioni"*);

VISTE le segnalazioni pervenute all'Autorità prot. n. 219127, n. 219200 e n. 218358 del 14 luglio 2022, prot. n. 237586 e n. 239679 del 2 agosto 2022, prot. n. 241726 dell'8 agosto 2023, prot. n. 242415, n. 242416, n. 242418, n. 242456, n. 242896 e n. 242898 del 9 agosto 2022, prot. n. 245915 del 19 agosto 2022, n. 246548, n. 246541 e n. 246694 del 22 agosto 2022, n. 247630 del 24 agosto 2022, n. 248341 e n. 248373 del 25 agosto 2023, n. 248466 del 26 agosto 2022, n. 250243, n. 250754, n. 250762, n. 250765

e n. 251255 del 31 agosto 2022, n. 253215 del 2 settembre 2022, n. 254532 del 5 settembre 2022, n. 303212 del 21 ottobre 2022, prot. n. 75984 del 17 marzo 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell'art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma per la condivisione di video "YouTube";

VISTO l'art. 4, comma 6 del Regolamento, secondo cui *"le segnalazioni ricevute sono opportunamente aggregate dagli uffici, per procedere ad una valutazione d'insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni"*;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell'articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sulla piattaforma di condivisione di video "YouTube";

VISTA la relazione (prot. n. 0083138 del 24 marzo 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti ed in particolare l'allegato n. 43 afferente i rilievi effettuati sul canale YouTube denominato *"Purcaria Doppio filare scatter"* (https://www.YouTube.com/channel/UCLjgZQfsW_8GkIXeX0rQEkw/featured);

VISTA la delibera n. 317/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante *"Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 5/23/DSDI – proc. 21/FDG"*;

VISTE le note del 10 maggio 2023 (ns. prot. n. 0124785), 15 maggio 2023 (ns. prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (ns. prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0268048) con le quali la scrivente Direzione ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di individuare presso le piattaforme online "Instagram", "Facebook", "YouTube", "Twitch", "X" e "TikTok", i soggetti titolari degli account/canali (cd. content creators) ivi identificati, attraverso i quali sono stati diffusi contenuti in presunta violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità;

VISTA la nota prot. 1603 del 3 gennaio 2024, come integrata dalla nota prot. n. 87420 del 22 marzo 2024, con la quale il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali content creators presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso che il canale YouTube *"Purcaria Doppio filare scatter"* (https://www.YouTube.com/channel/UCLjgZQfsW_8GkIXeX0rQEkw/featured) risulta essere gestito dal [REDACTED]

VISTA l'atto di contestazione n. 28/24/DSDI, recante "*Contestazione a [REDACTED] per la presunta violazione del divieto sancito dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87*", notificato in data 28 marzo 2024;

VISTE le memorie difensive pervenute in data 30 aprile 2024 prot. 120155;

VISTO il verbale di audizione del 14 maggio 2024;

VISTA la nota del 26 giugno 2024 (proc. n. 177632) con la quale l'ufficio competente ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi Gruppo Radiodiffusione Editoria della Guardia di Finanza approfondimenti circa l'effettiva situazione patrimoniale di vari soggetti, tra cui il [REDACTED], riscontrata con nota del 4 luglio 2024 (prot. n. 185464);

VISTO il parere del Servizio giuridico del 26 agosto 2024 (prot. n. 223340) reso ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento sanzioni, in riscontro alla richiesta formulata in data 9 luglio 2024 (prot. n. 190168);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

Nel periodo tra il 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) e il 17 marzo 2023 (prot. n. 75984) sono pervenute diverse segnalazioni all'Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell'art. 9 del decreto dignità effettuate da numerosi content creator attraverso diverse piattaforme per la condivisione di video tra le quali "YouTube".

In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sulla predetta piattaforma di condivisione video sopra richiamata, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Google Ireland Limited per le violazioni commesse da diversi *content creator* tramite una moltitudine di video diffusi presso i rispettivi canali, conclusosi con l'adozione della delibera n. 317/23/CONS del 5 dicembre 2023.

Per quanto qui di interesse, dai verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023 e dalla relazione del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti è emersa la violazione da parte del canale YouTube "*Purcaria doppio filare scatter*" (https://www.YouTube.com/channel/UCLjgZQfsW_8GkIXeX0rQEkw/featured).

Successivamente, l'Autorità con note del 10 maggio 2023 (ns. prot. n. 0124785), 15 maggio 2023 (ns. prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (ns. prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0268048) ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di

Finanza di individuare presso le piattaforme online “Instagram”, “Facebook”, “YouTube”, “Twitch”, “X” e “TikTok”, i soggetti titolari degli account/canali (cd. *content creators*) ivi identificati, attraverso i quali sono stati diffusi contenuti in presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità.

La Guardia di Finanza, a valle delle attività svolte ha trasmesso con nota del 3 gennaio 2024 (prot. 1603), successivamente integrata con nota del 22 marzo 2024 (prot. n. 87420), gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d’interesse, che il canale YouTube “*purcaria doppio filare scatter*” https://www.YouTube.com/channel/UCLjgZQfsW_8GkIXeX0rQEkw/featured risulta essere gestito dal

Pertanto, in esito all’attività preistruttoria svolta, è stato notificato in data 28 marzo 2024 (prot. n. 93383) l’atto di Contestazione n. 28/24/DSDI – PROC. 65/BL, al [REDACTED] per la presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità, per la diffusione di contenuti editoriali finalizzati a promuovere e/o pubblicizzare attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro attraverso il canale YouTube denominato “*purcaria doppio filare scatter*”.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite da [REDACTED]

Il [REDACTED], a seguito della ricezione dell’atto di contestazione n. 28/24/DSDI, in data 30 aprile 2024 ha fatto pervenire le proprie memorie difensive (prot. n. 0120155), unitamente alla richiesta di audizione.

Nelle proprie memorie, nonché in sede di audizione, la parte ha dato chiara evidenza dell’assoluta assenza dell’intento promozionale posto in essere tramite i pochi (3) video da questo diffusi presso il proprio canale YouTube; infatti, a tale supporto ha riportato il relativo contenuto dei predetti video in cui veniva esclusivamente data notizia di alcune vincite effettuate dall’utente senza alcuno scopo promozionale.

In aggiunta, la parte ha osservato di non aver mai ricevuto denaro, né dalla piattaforma YouTube, né dalle sale giochi, per realizzare i contenuti video pubblicati.

Infine, a sopporto di tale tesi, il [REDACTED] ha dato evidenza di quanto riportato dalle Linee Guida dell’Autorità proprio in materia di pubblicità di giochi con vincite in denaro allegate alla delibera n. 132/19/CONS ed in particolare, del punto 9 ai sensi del quale “*La pubblicità ed ogni altra forma di comunicazione commerciale relativa ad eventi diversi dall’offerta di gioco a pagamento che si svolgono all’interno di Casinò o di sale da gioco è consentita solo qualora non realizzi una promozione, neanche indiretta,*

del gioco a pagamento. Al fine di valutare la natura promozionale dell'offerta di gioco a pagamento si tengono in considerazione, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi: la natura gratuita dell'evento, la presenza, nel luogo in cui si svolge l'evento, di servizi, gadget, loghi riguardanti il gioco a pagamento, il risalto che viene dato nella pubblicità dell'evento ad elementi evocativi del gioco a pagamento”.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, appare utile richiamare il fatto che l'articolo 9 del decreto dignità introduce un divieto assoluto di diffusione su ogni mezzo e piattaforma trasmissiva di *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo”*. Con la delibera n. 132/19/CONS sono state adottate delle Linee Guida con le quali l'Autorità ha inteso fornire indirizzi interpretativi di carattere generale per l'applicazione della norma.

In particolare, nelle summenzionate Linee guida viene chiarito che ai fini di una possibile violazione dell'articolo 9 del decreto Dignità è rilevante che ogni forma di comunicazione sia *“diffusa dietro pagamento o altro compenso”*.

Nel parere reso, il Servizio Giuridico ha rilevato, tra l'altro, che *“[...]Nondimeno, la totale assenza di qualunque evidenza probatoria circa l'an e il quantum di un profitto del content creator (recte: del proprietario del sito/canale/account) potrebbe semmai rilevare sul piano dell'apprezzamento del fatto, qualora cioè fosse idonea a dimostrare la insussistenza ab origine di un contenuto in contrasto con il divieto di cui all'art. 9.”*.

Inoltre, si osserva che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4297 del 14 maggio 2024, con la quale ha annullato una delibera in materia di pubblicità di giochi con vincite in denaro, ha ribadito che la norma in parola mira a sanzionare esclusivamente le comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie, ma non quelle meramente informative e senza alcuna induzione al gioco come nel caso de quo alla luce emerso in corso di istruttoria relativamente ai tre video. In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno osservato che *“che, in particolare, risultano fondate le doglianze attraverso le quali l'appellante ha sostenuto che i contenuti [...] non andrebbero oltre le finalità informative dichiarate e non concreterebbero una forma di pubblicità indiretta delle piattaforme di giochi passate in rassegna”*.

Pertanto, alla luce di quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria *de qua* nonché tenuto conto del parere reso dal Servizio giuridico, non si ravvisa la violazione dal divieto in parola tenuto conto che il contenuto dei pochi video contestati e diffusi tramite il proprio canale YouTube (n. 3, peraltro con scarse visualizzazioni) non ha assunto carattere promozionale trattandosi esclusivamente di mera descrizione del gioco e che la parte non ha percepito alcun ricavo per la suddetta attività.

Alla luce di quanto sopra, anche in considerazione delle linee guida dell'Autorità, deve escludersi che l'attività condotta da parte del [REDACTED] sia contraria all'articolo 9 del decreto Dignità.

RITENUTO, pertanto, in esito agli accertamenti istruttori svolti, che non risulta integrata la violazione dell'art. 9 del decreto Dignità e che ricorrono i presupposti per l'archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con Contestazione n. 28/24/DSDI - PROC. n. 65/BL del 28 marzo 2024, nei confronti del [REDACTED], quale soggetto titolare del canale YouTube "*purcaria doppio filare scatter*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba